

## CAPITOLO 11

# Le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti; le modificazioni del contratto di rete

### Principi generali

*"La legge" prevede espressamente che il contratto di rete debba indicare "[...] f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo [...]" .*

Due sono gli aspetti che, che ai sensi della suddetta lettera f) della norma, debbono essere indicati: (1) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, ove istituito, nei poteri di gestione dell'organo comune (che potremmo definire *decisioni operative*); e (2) le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma comune, nel caso in cui il contratto preveda la modificabilità a maggioranza del programma di rete, (che potremmo definire come decisioni modificative). Risulta subito evidente che le *decisioni operative* e le *decisioni modificative* sono sostanzialmente diverse tra loro: le prime attengono alla definizione di una questione gestionale di interesse comune non attribuita alla competenza dell'organo amministrativo; le seconde sono invece delle decisioni che vanno a modificare il programma del contratto di rete.

### Le decisioni gestionali

Ove la rete preveda un organo comune deputato all'amministrazione, saranno in





tal caso opportunamente fissate le competenze e definite le materie per le quali tale organo sia competente ad esprimersi. Ogni altra materia o competenza sarà demandata in via residuale alla decisione dell'insieme dei partecipanti.

Preliminarmente c'è da domandarsi quale sia la sorte di un contratto in cui non siano fissate le modalità di assunzione delle decisioni gestionali da parte dei partecipanti. Si ritiene che, in tal caso, (a) non vi sia spazio per la sanzione della nullità del contratto di rete; altresì, (b) che tale carenza non incida sulla sussumibilità dell'aggregazione d'impresa alla fattispecie rete; in tal caso, infatti, troverà applicazione il principio secondo cui tali decisioni devono essere assunte all'unanimità da parte dei partecipanti.

L'ambito entro cui possono estendersi le *decisioni gestionali* è il più ampio, dal momento che si tratta di una categoria residuale; ciononostante, anche in un'ottica di prevenzione del contenzioso, si ritiene opportuno che il contratto di rete contenga una elencazione delle materie di competenza dell'organo comune, salva facendo la competenza generale dei partecipanti per quanto non disposto. Per fare qualche esempio sono configurabili come gestionali, fra le altre, la decisione di autorizzare l'organo comune al compimento di una certa operazione oppure la valutazione circa l'opportunità di ammettere un nuovo partecipante.

E' certamente opportuno, in un'ottica antiprocessuale, che il contratto di rete, con riguardo alle decisioni gestionali dei partecipanti, indichi precisamente il *procedimento* di assunzione delle decisioni, e quindi disciplini almeno gli aspetti che seguono:

- (a) l'applicabilità della modalità assembleare o altra diversa modalità;
- (b) l'indicazione delle modalità di convocazione dell'assemblea o comunque le modalità di informazione preventiva dei partecipanti;
- (c) le regole di funzionamento dell'assemblea, ove si sia optato per la modalità assembleare (ad esempio prevedendo l'ammissibilità della delega);
- (d) l'indicazione delle maggioranze con le quali sono adottate le decisioni;
- (e) l'indicazione delle forme di pubblicità cui deve essere sottoposta la decisione (ad esempio la trascrizione in un apposito libro delle decisioni dei partecipanti);
- (f) l'indicazione del momento dal quale la decisione deve dirsi assunta ed efficace.

## Le decisioni modificative

La lettera de *“la legge”* fa riferimento esclusivamente alle decisioni di modifica del programma comune: tuttavia non sembrano esservi ragioni per distinguere la disciplina della modifica del programma di rete da quella della modifica di altri elementi del contratto di rete e ciò a meno che non vi sia una volontà espressa in tal senso dei partecipanti (in ordine al rapporto tra la modifica del programma a maggioranza e il diritto di recesso v. il par. sul recesso e l'esclusione dal contratto di rete). Pertanto con l'espressione decisioni modificative si indicano in genere le decisioni che vanno a modificare il contratto di rete. Un discorso a parte, meritano tuttavia l'adesione di nuovi imprenditori alla rete ed il recesso da quest'ultima (v. paragrafi a ciò dedicati).

Da un punto di vista formale l'indicazione nel contratto delle modalità con cui debbono essere adottate le modifiche del contratto stesso si impone nel caso in cui i partecipanti intendano derogare al principio dell'unanimità, principio che costituisce la regola in materia di modifica del contratto.

Ove le parti decidano di derogare al principio dell'unanimità sarà opportuna la previsione del procedimento di adozione delle modifiche, disciplinando almeno gli aspetti che seguono (che in larga parte ricalcano quelli visti in materia di decisioni gestionali):

- (a) l'applicabilità della modalità assembleare o altra diversa modalità;
- (b) l'indicazione delle modalità di convocazione dell'assemblea o comunque le modalità di informazione preventiva dei partecipanti;
- (c) le regole di funzionamento dell'assemblea, ove si sia optato per la modalità assembleare (ad esempio prevedendo l'ammissibilità della delega);
- (d) l'indicazione delle maggioranze con le quali sono adottate le decisioni;
- (e) l'indicazione delle forme di pubblicità ulteriori rispetto all'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

In sintesi: nel caso in cui nel contratto non siano fissate le modalità di assunzione delle decisioni gestionali, il contratto di rete non sarà nullo né l'aggregazione perderà la sua qualificabilità in termini di rete (con la conseguente non asseverabilità del programma); troverà invece applicazione il principio per cui le decisioni gestionali dovranno essere assunte all'unanimità da parte dei partecipanti.





L'indicazione nel contratto delle modalità con cui debbono essere adottate le modifiche del contratto stesso è obbligatoria soltanto nel caso in cui i partecipanti intendano derogare al principio dell'unanimità, che costituisce la regola in materia di modifica del contratto; esso deriva dall'art. 1321 c.c. per quanto riguarda le generalità dei contratti.

## Aspetti pubblicitari

Le decisioni modificative (a differenza di quelle gestionali), dovranno essere iscritte presso il Registro delle Imprese dei soggetti partecipanti alla rete.

In tal senso v. il già citato Studio CNN 1-2011/I nonché Risposta a Quesito d'impresa n. 144-2011/1 del CNN (entrambi anteriori al Decreto Direttoriale 29 Novembre 2011 e alla circolare MSE n. 3649/C), ove si legge che - *il comma 4-quater dell'art. 3, d.l. 5/2009, il quale dispone che "il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. Pertanto, ai medesimi oneri, formale e pubblicitario, sono naturalmente assoggettate anche le modifiche contrattuali, nonché i mutamenti soggettivi dei contraenti, poiché la pubblicità viene eseguita con riferimento ad ogni impresa partecipante, come se si trattasse di "qualità" di quest'ultima."*

Posto che tutte le modifiche contrattuali nonché le modifiche soggettive (entrata - uscita di aderenti) vanno pubblicizzate (v. Studio CNN 1-2011/I), rimane, tuttavia, da esplorare se, ai sensi di legge, la segnalazione pubblicitaria debba essere eseguita, sempre e comunque, sulle posizioni di tutti i partecipanti alla rete o quantomeno dei *sottoscrittori originari* (art.4 quater), oppure si possa ritenere che - perlomeno con riferimento alle mere modifiche soggettive (adesione e/o recesso) - sia necessaria, ma anche sufficiente, l'esecuzione della formalità pubblicitaria sulla posizione dei soli singoli partecipanti coinvolti nella vicenda (in entrata o in uscita), nonché nella posizione dell'impresa cd. "di riferimento" scelta come tale dai contraenti ai fini pubblicitari, a seguito dell'entrata a regime della Nuova Modulistica R.I.

Una prima risposta a tali interrogativi viene fornita non dal legislatore ma dalla Circolare 3649/C del MSE (in particolare punti "30/reti di imprese" e "32/ reti di imprese") contenente istruzioni per la nuova modulistica camerale. In tale circolare, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese parte-

cipanti al contratto di rete, si richiede di identificare un'unica "impresa di riferimento" per ogni contratto per semplificare la predisposizione e presentazione delle pratiche al Registro Imprese.

Come si è già detto ( par. 3), secondo tale circolare, l'"impresa di riferimento" non deve necessariamente coincidere con l'eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente una identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere. La qualifica di impresa di riferimento, adottata allo scopo di evitare duplicazioni di informazioni, può essere riattribuita senza alcun vincolo ad altro soggetto partecipante al contratto di rete, previa comunicazione all'ufficio. La dichiarazione completa di tutti i dati e le informazioni richieste nonché l'indicazione di tutte le imprese partecipanti va presentata, infatti, solo sulla posizione dell'impresa di riferimento, con riguardo sia alle iscrizioni iniziali che alle successive modifiche. *Le altre imprese sono tenute esclusivamente ad iscrivere, ciascuna sulla propria posizione, il contratto e le successive modifiche che la concernono, compilando la modulistica nei soli campi indicati nella Circolare.* Pertanto, con un "escamotage tecnico" a mero livello di modulistica camerale, peraltro apprezzabile nelle sue intenzioni, si è cercato di dare soluzioni operative semplificate in attesa di un auspicabile chiarimento legislativo, stante la riserva di legge in materia di pubblicità legale.

